CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART.1. PREMESSE

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, disciplina l'Appalto di tutti i lavori che saranno indicati al successivo ART.2, ed assegnati in ragione del Contratto n. …… del …….

ART.2. OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

2.1. Oggetto del presente C.S.A. è la disciplina tecnico amministrativa e le norme di esecuzione dell' intervento di seguito descritto, fatta salva ogni maggior specifica riportata nel progetto esecutivo.

L'appalto in oggetto consiste nella **REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO DEI DEVIATOI PRESSO IL DEPOSITO DI NOVATE MILANESE (MI), e in particolare:**

A. ELEMENTI DI PIAZZALE

- ✓ **realizzazione di un impianto che permetta il riscaldamento delle punte scambi dei deviatoi presenti sul piazzale del deposito di manutenzione rotabili di TRENORD sito nel Comune di Novate Milanese, al fine di evitare la formazione di ghiaccio sulle parti mobili dello scambio stesso.**
- ✓ **fornitura ed installazione di:**
- **trasformatore di isolamento 400/24V da 8 kVA installato all'interno di armadio e posato su**

apposito basamento compresa cassetta di alimentazione e cassetta di distribuzione;

- **elementi scaldanti autoregolanti;**
- **cavi e successiva distribuzione tra la cassetta di distribuzione posta a valle del trasformatore e gli elementi scaldanti, organi di fissaggio ed accessori di posa ed allaccio;**
- **centralina di rilievo automatico neve e gelo modello VIA-DU-20 da inserire nel quadro elettrico QRD;**
- **basamento in calcestruzzo ed opere edili per rendere il lavoro finito funzionante e funzionale come da specifiche tecniche allegate al progetto;**
- **fornitura e posa dei cavi di alimentazione (che dovranno essere dimensionati in fase di sviluppo del progetto costruttivo) tra trasformatori di piazzale e quadro elettrico;**
- **fornitura e posa degli eventuali tratti di cunicolazione mancanti (cunicoli a doppia gola per protezione dei cavi conformi al disegno FS V.317);**
- **fornitura e posa dei cavi di alimentazione (che dovranno essere dimensionati in fase di sviluppo del progetto costruttivo) tra cabina di trasformazione e quadro elettrico comprensivi di eventuale modifica del Q.G..**

B. SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO DELL'ENTE

- ✓ **realizzazione di un sottosistema di monitoraggio composto da:**
  - **apparato di acquisizione da posizionare sul/nel trasformatore di alimentazione delle scaldiglie (uno per ogni trasformatore);**
  - **controllore di stazione.**

C. QUADRO ELETTRICO

- ✓ **progettazione, fornitura e installazione presso il locale tecnologico della "Palazzina Manovra" di un quadro distribuzione B.T. per la gestione degli elementi di riscaldamento deviatoi (denominato QRD) che dovrà essere conforme alle specifiche in uso presso FERROVIENORD.**

D. ALIMENTAZIONE

- ✓ **modifiche presso la cabina MT/BT.**

Quanto sopra descritto è esplicativo e non esaustivo degli interventi richiesti, e, per l'effettiva realizzazione, fa fede il progetto esecutivo, allegato al presente C.S.A. e visionato in fase di gara.

2.2. Si intendono inoltre comprese e compensate tutte quelle opere di piccole dimensioni che risultano necessarie per il raggiungimento dello scopo, a cui le opere sono destinate

anche se non descritte esplicitamente dal progetto esecutivo o facenti parte dei dettagli costruttivi.

L'Appaltatore dovrà consegnare a FERROVIENORD le opere, ultimate e perfettamente funzionanti e funzionali allo scopo per cui sono destinate.

2.3. Relativamente agli interventi sugli **impianti dei sottoservizi** quali in via esplicativa e non esaustiva (distribuzione dell'acqua potabile, delle fognature, del gas, dell'energia elettrica, telefonici e di illuminazione pubblica), sarà onere dell'Appaltatore il coordinamento dei lavori connessi con lo spostamento dei sottoservizi interferenti e/o interferiti anche se eseguiti da altri appaltatori espressamente incaricati dagli Enti gestori.

Si segnala infine la presenza di **dorsali con cavi a fibre ottiche e cavi di segnalamento** che sarà onere dell'Appaltatore – compreso e compensato - salvaguardare durante le varie fasi di esecuzione dei lavori.

ART.3. DOCUMENTI

Costituiscono parte integrante del presente C.S.A. i seguenti documenti allegati e non, che si richiamano in via pattizia se non incompatibili con il presente atto:

1. **Progetto Esecutivo** (relazioni, elaborati grafici, Elenco prezzi, Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo di "*Norme per il Servizio del Personale di Linea – Istruzione per la Protezione dei Cantieri di*

Lavoro – Ed. 2009 – Ristampa 2012"), come da elenco elaborati allegato;

2. **Programma Lavori** di cui all'art. 10;
3. **W.B.S.** di cui all'art. 11;
4. **D. Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010** – non allegati;
5. **Regolamento recante il "*Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche*" approvato con Decreto Ministeriale n. 145 del 19/04/2000** – non allegato.

Ai sensi dell'art. 137 D.P.R. n. 207/2010 non costituiscono elaborato contrattuale i computi metrici.

ART.4. PRIORITÀ NELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Per quanto indicato nei documenti di cui al precedente art. 3, in caso di difformità riferita ad uno stesso oggetto, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello successivo, secondo l'ordine nel quali i documenti stessi sono stati sopraelencati, fatto salvo il caso in cui nel documento seguente si disponga in maniera esplicita che non abbia valore quanto detto in quello precedente e fatte salve le norme di sicurezza. Per quanto riguarda le voci di tariffa di cui all'allegato "elenco prezzi", in caso di duplicazione di voci o dubbi interpretativi, circa l'applicazione delle stesse, si stabilisce che verrà applicata la voce di tariffa più vantaggiosa per FERROVIENORD.

Tenuto conto che il presente appalto è soggetto esclusivamente alla disciplina della Parte III del D.Lgs. n. 163/2006 (Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali – artt. 206 e ss.), per ciò che concerne l'interpretazione degli articoli contrattuali alla luce della disciplina dei lavori pubblici, rappresentata dal D.Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e dal D.M. n. 145/2000, le parti si danno atto che in caso di discrepanza prevale il dettato contrattuale. Il richiamo agli atti normativi predetti deve intendersi riferito esclusivamente all'oggetto delle singole norme richiamate.

ART.5. FORMA E IMPORTO DELL'APPALTO

5.1. I lavori sono affidati dalla Committente ed assunti dall'Appaltatore **a corpo**.

La contabilità lavori verrà eseguita con le modalità di cui alla normativa sui lavori pubblici.

L'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta del ……%, è di **€** …….**=**, di cui € 6.981,92.= a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

5.2. L'importo dei lavori sopra indicato è al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto vigente al momento dell'emissione del singolo titolo di spesa. Ad oggi, per tale intervento è applicabile l'I.V.A. al 10% (diecipercento).

ART.6. PREZZI A CORPO – VARIANTI – NUOVI PREZZI

6.1. Il prezzo a corpo compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dal Contraente nel presente Contratto.

Il sopraddetto prezzo a corpo compensa ogni eventuale variazione o aggiunta che si rendesse necessaria in sede sia di sviluppo del progetto di dettaglio del sistema da parte dell'Appaltatore, sia di esecuzione delle forniture in opera per dare i lavori perfettamente compiuti a regola d'arte.

Il succitato prezzo a corpo compensa altresì ogni onere per lavori in ore notturne, festive, in galleria, ordinario o straordinario, per trasporti e spostamenti materiali - siano o meno essi nelle stazioni limitrofe al luogo di impiego - e quanto altro necessario, ancorché non specificato, per dare i lavori finiti a regola d'arte in ogni loro parte.

L'importo a corpo deve intendersi fisso ed invariabile e non è soggetto a REVISIONE DEI PREZZI.

6.2. Ogni aumento dei lavori, diverso da quanto indicato nel precedente capoverso, che dovesse rendersi necessario sia per il manifestarsi di cause di forza maggiore, non dipendenti comunque da fatto o responsabilità dell'Appaltatore, che per l'insorgere di mutate esigenze da parte della Committente, dovrà essere formalmente autorizzato dalla Committente stessa.

L'Appaltatore medesimo dovrà procedere all'esecuzione di tali variazioni, senza che abbia per ciò titolo a sollevare

eccezioni o pretese di sorta.

Le varianti, che determinino differenze di quantità, in più o in meno, delle voci costituenti l'appalto, saranno stimate con le tariffe unitarie di cui all'offerta richiamati all'art. 3, diminuite della percentuale di ribasso offerto.

6.3. Necessitando "*Nuovi prezzi*", per compensare lavori, opere, forniture e prestazioni non previste nelle tariffe di offerta, gli stessi saranno determinati con le modalità previste dagli artt. 32 e 163 del D.P.R. n. 207/2010, ferma restando l'applicazione di utili e spese generali nella misura eventualmente dichiarata in sede di giustificazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono discussi tra FERROVIENORD e l'Appaltatore; in caso di disaccordo FERROVIENORD ha sempre il diritto di ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle forniture in opera sulla base dei nuovi prezzi da essa stabiliti, i quali sono intanto ammessi in contabilità fatto salvo all'Appaltatore il diritto di fare per iscritto le sue specifiche eccezioni e riserve che verranno esaminate in sede di chiusura del contratto.

6.4. Secondo quanto previsto dall'art. 162 del D.P.R. n. 207/2010, la Committente può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'art. 161, comma 4,

del D.P.R. n. 207/2010, e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

L’Appaltatore, durante l’esecuzione dei lavori, può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 163/2006 di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

4. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

La proposta dell’Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei lavori, che entro 10 (dieci) giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento unitamente al proprio parere.

Il Responsabile del Procedimento, entro i successivi 30 (trenta) giorni, sentito il progettista, comunica

all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni e, in caso positivo, procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite in parti uguali tra la Committente e l'Appaltatore.

ART.7. PROGETTAZIONE

1. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

L'Appaltatore dichiara che:

- ha accuratamente esaminato il predetto Progetto Esecutivo ivi compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- ha giudicato i lavori stessi realizzabili e gli elaborati progettuali corretti ed adeguati;
- ha preso conoscenza delle condizioni locali, effettuando tutte le necessarie indagini e studi in merito alla situazione del suolo e del sottosuolo, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate.

Pertanto con la firma del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore dichiara di accettare detti documenti e di farli propri.

2. PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA DI DETTAGLIO E DI CANTIERE

Ove necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, rimane a carico e a cura dell'Appaltatore la redazione della progettazione costruttiva di dettaglio e di cantiere. Tale

progettazione, elaborata secondo gli standard grafici in uso presso FERROVIENORD ed adottati per lo sviluppo del progetto esecutivo, deve assolvere nel rispetto di quella esecutiva, alle finalità del Contratto in termini funzionali e di risultato, senza comportare alcun aumento o diminuzione dell'importo contrattuale. Pertanto le eventuali variazioni dimensionali, riscontrabili in sede di progettazione costruttiva rispetto agli elaborati esecutivi, non costituiscono variante anche se comportano aumento delle quantità.

Nello sviluppo della progettazione costruttiva di dettaglio, l'Appaltatore ha altresì l'obbligo di segnalare eventuali mancanze ed imprecisioni riscontrate nella progettazione già accettata, al fine di giungere ad una revisione tecnica in contraddittorio, senza in alcun modo procedere a revisioni di tale progettazione prive del necessario accordo con FERROVIENORD. Anche in tal caso resta inteso che gli eventuali oneri conseguenti, s'intendono compresi e compensati dal forfait contrattuale.

L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, all'aggiornamento delle tavole progettuali in funzione delle eventuali diverse soluzioni cantieristiche che si rendessero necessarie, previa approvazione della Direzione Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera ai fini della redazione

di tutti quei documenti di interfaccia tra il progetto e la realizzazione delle opere come ad esempio quelli relativi agli impianti tecnologici (specifiche della posa in opera, ingresso, percorso ed uscita delle canalizzazioni, dei collegamenti, alloggiamento dei cavi e dei fori nelle strutture, ecc.).

L'eventuale adozione di una specifica metodologia esecutiva, conseguente all'attuazione delle fasi costruttive, è di competenza dell'Appaltatore stesso, che la sottoporrà al Coordinatore per l'esecuzione e all'approvazione della Committente.

L'accettazione e/o l'approvazione da parte della Committente dei programmi dei lavori, non solleva in alcun modo e per ogni effetto l'Appaltatore dalla totale responsabilità sull'attuabilità del Programma stesso e, di conseguenza, del rispetto del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 8.

FERROVIENORD si riserva la facoltà di produrre elaborati di maggior dettaglio, a precisazione e a completamento di quelli forniti in sede di gara, e/o allegati al presente C.S.A..

3. Elaborati " AS BUILT"

L'Appaltatore si impegna a redigere e consegnare a FERROVIENORD gli elaborati "AS BUILT" di tutto l'intervento oggetto dell'Appalto secondo le indicazioni della Direzione

Lavori. Qualora l'Appaltatore non trasmetta gli elaborati "AS BUILT" entro 15 g.n.c. dalla data di ultimazione dei lavori verrà trattenuto – in sede di conto finale – l'importo corrispondente alla voce di WBS "*Consegna Elaborati As Built*".

ART.8. TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI LAVORI

8.1. Il **termine utile** per dare ultimati e funzionanti tutte le opere, i lavori e le forniture oggetto del presente C.S.A., è fissato in **130 giorni naturali e consecutivi** dalla data del verbale di consegna lavori.

8.2. Nel termine sopra citato si è tenuto conto del normale andamento stagionale sfavorevole.

8.3. Non saranno ammesse proroghe al termine sopra indicato, salvo che in caso di eventi riconosciuti dalla Committente di forza maggiore ai sensi dell'ART. 26 successivo.

8.4. Ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. n. 207/2010 FERROVIENORD si riserva di effettuare la consegna dei lavori in più volte con successivi **verbali di consegna parziale** in considerazione della natura dei lavori e delle aree su cui si interviene (aree ferroviarie e aree interessate da circolazione veicolare e ciclopedonale).

Ai fini del decorso del termine utile complessivo di cui al punto 8.1. la data di consegna - a tutti gli effetti di legge - è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

ART.9. PENALI

9.1. Scaduto infruttuosamente il termine previsto all'ART. 8 l'Appaltatore incorrerà nella penale pari allo **1‰ (unopermille) dell'importo netto dei lavori**, per ogni giorno di ritardo oltre il termine di cui sopra.

9.2. Qualora il ritardo sul termine finale sia superiore a **50 (cinquanta) g.n.c.**, la Committente potrà considerare grave l'inadempimento ai sensi dell'ART. 29 del presente C.S.A..

9.3. L'importo complessivo delle predette penali per ritardi non potrà superare il 10% (diecipercento) dell'importo lavori, ai sensi del comma 3 dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010.

9.4. L'applicazione delle penali per ritardi e per mancata ultimazione entro il termine prestabilito, non solleva in ogni caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto del Contratto d'Appalto.

ART.10. PROGRAMMA TEMPORALE DEI LAVORI

L'Appaltatore darà inizio ai lavori appaltati, subito dopo la firma del verbale di consegna dei lavori da parte della Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare alla Committente/Direzione Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione, entro 30 g.n.c. dalla consegna dei lavori, il programma completo e dettagliato dei lavori con i relativi

andamenti minimi delle prestazioni, sviluppati secondo le indicazioni contenute nel progetto esecutivo ovvero nell'offerta tecnica presentata in fase di offerta, e i vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi ART. 24 e 25.
L'Appaltatore fornirà il programma in formato cartaceo e su supporto elettronico (file MS Project e MS Excel). Detto programma temporale dovrà tener conto dello svolgimento e del coordinamento dei lavori da eseguire, in presenza dell'esercizio ferroviario, con evidenziazione delle realizzazioni dei lavori per fasi; dovrà inoltre tener conto delle eventuali interferenze con altri lavori assegnati da FERROVIENORD ed eventualmente ancora in corso di esecuzione.
L'accettazione e/o l'approvazione da parte della Committente del programma dei lavori, non solleva in alcun modo e per ogni effetto l'Appaltatore, dalla totale responsabilità sull'attuabilità del Programma stesso e, di conseguenza, del rispetto del termine di ultimazione lavori.
Pertanto, ove per qualsivoglia motivo, il programma stilato ed accettato secondo i criteri e le modalità di cui al successivo ART. 11, dovesse subire variazioni, anche per cause indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore, questi dovrà tempestivamente informare la Committente, in un termine compatibile con lo sviluppo del Programma lavori, e comunque non superiore a giorni 5 (cinque), dal momento in cui è venuto a conoscenza della causa di impedimento.

ART.11. CONTROLLO COSTI E TEMPI DELL'APPALTO

1. IMPEGNI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a:

- seguire le procedure di coordinamento stabilite da FERROVIENORD, indicate nel seguente C.S.A.;
- emettere i seguenti documenti, che hanno validità contrattuale:
  a) **W.B.S. di dettaglio**, sviluppata dalla W.B.S. di progetto, in formato cartaceo ed elettronico (file MS Excel o compatibile);
  b) **W.B.S. revisionata** in caso di variazioni alle lavorazioni contrattualmente previste, in formato cartaceo ed elettronico (file MS Excel o compatibile);
  c) **Programma Temporale dei Lavori - Cronoprogramma e relativi aggiornamenti trimestrali** - in formato cartaceo ed elettronico (file MS Project o compatibile);
  d) **Programma Temporale dei Lavori - Cronoprogramma revisionato** in caso di variazioni alle lavorazioni contrattualmente previste, sia in formato cartaceo sia elettronico (file MS Project o compatibile);
  e) **Rapporto con i dati statistici** relativi alla mano d'opera, ai materiali ed agli impianti di cantiere impiegati, per le verifiche sull'andamento generale dei lavori, redatto su modulo, preventivamente

approvato dalla Direzione dei Lavori.

2. TEMPISTICHE DI EMISSIONE

W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori, saranno trasmessi alla Committente entro 30 g.n.c. dalla consegna dei lavori. **W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori revisionati** saranno emessi contestualmente alla variazione delle lavorazioni contrattualmente previste. W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori saranno approvati da FERROVIENORD. Si evidenzia che le approvazioni di cui sopra, da parte di FERROVIENORD, non sollevano a tutti gli effetti l'Appaltatore dalla totale responsabilità sull'attuabilità della programmazione lavori e dal rispetto del termine di ultimazione lavori.

Per i **dati statistici** l'Appaltatore deve consegnare giornalmente alla Direzione dei Lavori un rapporto dei lavori eseguiti il giorno precedente, con l'indicazione dell'avanzamento giornaliero dei lavori, del numero e qualifica degli operai, delle ore di lavoro e tipologie d'intervento effettuate dai medesimi, dell'elenco dei macchinari impiegati e delle ore di effettivo impiego, nonché di ogni altra notizia inerente ai lavori, utile a constatare l'avanzamento concreto degli stessi. Si precisa che l'Appaltatore deve tenere in cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi ai lavori eseguiti ed al personale utilizzato, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e di

controllo da parte della Direzione dei Lavori.

3. CONTABILITÀ LAVORI

Agli effetti della contabilità dell'importo a corpo, l'avanzamento lavori (S.A.L.) sarà determinato sulla base delle voci di livello minimo della W.B.S. riconoscendo quelle voci che dai rilievi della Direzione Lavori risultino completate al 100% (centopercento) secondo i criteri stabiliti dal documento "*Criteri di Fine attività*", redatto in contraddittorio con l'Appaltatore prima dell'emissione del primo SAL. Con livello minimo si intende l'insieme delle voci di W.B.S. che non hanno ulteriore scomposizione, ovvero le foglie finali dell'albero della W.B.S..

4. SPECIFICA DELLA W.B.S. E DEL PROGRAMMA TEMPORALE DEI LAVORI (CRONOPROGRAMMA)

La **W.B.S.** è costituita da una tabella strutturata come nel documento W.B.S. di progetto. In particolare, si evidenzia che ad ogni elemento della W.B.S. è associato un codice, una descrizione e un valore percentuale calcolato sul valore dell'elemento di livello immediatamente superiore. L'Appaltatore completerà la W.B.S. di cui sopra con i necessari elementi di dettaglio, ossia di livello minimo, tenendo conto che tale grado di dettaglio dovrà essere poi utilizzato sia per le attività del programma, sia per gli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.).

Il **Programma Temporale dei Lavori (Cronoprogramma)** dovrà

essere così redatto, a partire dal Programma Temporale dei Lavori allegato al presente Contratto:

- contenere almeno tutte le attività di livello minimo della W.B.S.;
- contenere i milestones "*Consegna lavori*" e "*Termine di ultimazione contrattuale*" nonché eventuali altri milestones ("*Termini intermedi*") contrattualmente previsti;
- tutte le attività devono avere – direttamente o indirettamente attraverso la relativa attività di riepilogo - almeno un Predecessore ed un Successore e il relativo legame deve essere del tipo "*Fine-Inizio*"; qualora si adottassero legami di tipo diverso ne dovrà essere data puntuale giustificazione nella "Relazione Iniziale" di cui all'art. 11.5;
- tutte le attività, ad eccezione dei milestone, devono essere programmate con un vincolo del tipo "*Iniziare il più presto possibile*"; qualora si adottassero vincoli di tipo diverso ne dovrà essere data puntuale giustificazione nella "Relazione Iniziale" di cui all'art. 11.5.

5. RELAZIONE INIZIALE

I documenti dovranno essere accompagnati da un breve rapporto, che illustri la metodologia adottata per lo sviluppo degli stessi.

ART.12. ATTUAZIONE DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008

1. Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è fornito dalla Committente ed allegato al Contratto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. Entro 30 (trenta) g.n.c. dalla lettera di aggiudicazione dell'Appalto e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore consegna a FERROVIENORD – Servizio Potenziamento Infrastruttura ed al Coordinatore quanto previsto dall'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006.

2. Responsabile dei Lavori

FERROVIENORD S.p.A. nominerà un proprio Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 81/2008.

3. Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori

Il Responsabile dei lavori nominerà Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 un tecnico - in possesso dei requisiti previsti all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 – che avrà la funzione di Direttore Operativo nell'ambito dell'Ufficio di Direzione Lavori. L'Appaltatore dà atto di essere responsabile della corretta esecuzione delle attività collegate all'adempimento degli obblighi di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Pertanto sarà a suo completo carico ogni onere derivante dalla mancata o non corretta esecuzione di tali adempimenti. Saranno parimenti a suo carico, le conseguenze dei ritardi derivanti da eventuali sospensioni dell'attività prescritte

dal Coordinatore per l'esecuzione.

ART.13. DIREZIONE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

La gestione dell'appalto è svolta dalla Committente attraverso la **DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA**, che indicherà i nominativi dei tecnici incaricati della Direzione Lavori. Tutti i contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste, dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite la D.L. ed il rappresentante dell'Appaltatore all'uopo incaricato come da verbale delle procedure di cui all'ART. 31.

Fatta eccezione per i casi di urgenza, in cui un ritardo nell'esecuzione dei lavori potrebbe compromettere la regolare realizzazione delle opere, la D.L. non potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di lavorazioni o l'acquisto di beni o di servizi che comportino un aggravamento della spesa, senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. Le attività eseguite dall'Appaltatore, in violazione della predetta prescrizione, anche se successivamente ritenute utili dalla Committente, non saranno compensate.

E' in facoltà della Committente di ordinare, tramite la D.L., la demolizione dei manufatti o l'allontanamento dal cantiere dei materiali rifiutati. Compete alla D.L.,

verificare in ogni momento, la corretta esecuzione delle opere, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare la Committente, anche formulando all'Appaltatore richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni.

Ai sensi ed agli effetti degli art. 4 (*Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore*) e 6 (*Disciplina e buon ordine dei cantieri*) del D.M. n.145/2000 l'Appaltatore propone un proprio rappresentante, con funzione di **Direttore di Cantiere**, ed almeno un suo sostituto (uno di questi dovrà risultare costantemente reperibile negli orari dei lavori).

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

ART.14. PAGAMENTI

1. Pagamenti

Si riconosceranno Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), in conformità a quanto previsto dall'ART.11, a cadenza mensile.

Su tali S.A.L. verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) in conformità all'art. 4 D.P.R. n. 207/2010 per la tutela dei lavoratori.

I relativi pagamenti avverranno a **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi**, fine mese data della fattura, che

sarà emessa previo Certificato di Pagamento. Tale Certificato di Pagamento sarà emesso dall'organo all'uopo incaricato dalla stazione appaltante, nel termine di cui all'art. 143 D.P.R. n. 207/2010.

2. Conto finale

Il conto finale dovrà essere redatto **entro sei mesi** dalla data di ultimazione dei relativi lavori.

ART.15. GARANZIE

1. L'Appaltatore, a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto, è tenuto a costituire garanzia fidejussoria - ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e del D.M. n. 123/2004 - prestata da istituto regolarmente autorizzato, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice Civile. Fermo restando il disposto dell'art. 1957 Codice Civile, in punto durata della fideiussione e la rinuncia da parte dell'istituto al beneficio del termine semestrale della stessa norma, la fideiussione potrà essere svincolata ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

2. Parimenti l'Appaltatore, prima di ricevere il versamento della fattura relativa al pagamento dell'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale, ha costituito cauzione in conformità all'art. 7.2. del Contratto.

ART.16. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e mallevadoria della Committente, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della Committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, della progettazione ed esecuzione dei lavori appaltati. Si conviene espressamente, che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della Committente, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'Appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore, s'impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che la Committente dovesse pagare a terzi per i giudizi di cui sopra, comprese le spese legali.

A tal fine quindi prima della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore - ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli schemi tipo previsti dal D.M. n. 123/2004 - è obbligato, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a garantirsi e a garantire

FERROVIENORD, dalle azioni di terzi, con le seguenti polizze:

a) **Polizza assicurativa "tutti i rischi" (CAR) per tutti danni alle opere in corso di esecuzione od eseguite o preesistenti**, da qualsiasi causa determinati, ai sensi dello schema tipo (2.3 sez. A e B) previsto dal D.M. n. 123/2004 opportunamente integrati. La polizza dovrà avere i seguenti massimali:
   - quanto alla sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione - Partita 1. il valore delle opere come determinato dal bando di gara; Partita 2. importo pari al 10% della partita A;
   - quanto alla sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere - massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00;

b) **Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e/o cose (mobili ed immobili)** indispensabile per la copertura degli ulteriori massimali richiesti.

Tutte le polizze dovranno essere a favore di FERROVIENORD e dovranno essere stipulate a gradimento di FERROVIENORD. In tutte le polizze dovrà essere richiamata la clausola "Foro

competente", con l'indicazione che in caso di controversia tra l'Assicurato (FERROVIENORD) e la Compagnia Assicuratrice, il Foro competente è solo ed unicamente quello di Milano, sede di FERROVIENORD.

2. La copertura assicurativa di cui al punto a) decorre – come previsto dal D.M. n. 123/2004 – dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3. L'Appaltatore, ai sensi del punto b) che precede, dovrà dare in ogni momento la prova di essere coperto per i vari rischi sopra indicati, nonché per il rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i rappresentati della Committente (quali ad esempio: Direttore Lavori, suoi assistenti, Collaudatori, Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza),nonché i dipendenti dei subappaltatori per i danni non coperti da INAIL con polizza assicurativa con un massimale per anno e per sinistro non inferiore a € 10.000.000= (diecimilioni) espressamente dedicato con i seguenti sottolimiti:

- non inferiore a € 1.500.000,00=(unmilionecinquecentomila) per persona;
- non inferiore a € 2.582.284,50=(duemilionicinquecento-ottantaduemiladuecentoottantaquattro/50) per danni alle

cose;

- non inferiore a € 2.000.000,00= (duemilioni) per ogni persona, deceduta o che abbia subito lesioni personali per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

La polizza dovrà escludere la facoltà di rivalsa nei confronti di FERROVIENORD suoi dipendenti e consulenti da parte dell'Assicurazione per i casi nei quali la legge o la autorità determinino una responsabilità solidale fra la Committente e l'Appaltatore.

Resta inteso che ogni ulteriore risarcimento, non coperto da detta polizza assicurativa, sarà esclusivo carico dell'Appaltatore quand'anche la legge o le autorità determinino una responsabilità solidale con la committente.

Detta polizza copre anche le responsabilità civili anche per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi. I premi, i conguagli premi e ogni altra spesa conseguente, relativi a tutte le polizze, sono ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore. Dette polizze dovranno contenere, inoltre, la clausola in indicizzazione per coprire l'inflazione durante la loro durata.

Fatto salvo quanto previsto in punto indennizzo assicurativo, è sempre facoltà della Committente ordinare

all'Appaltatore di riparare a sua cura e spese i danni arrecati, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra Ditta, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (ventipercento) a titolo di spese generali e, in occasione del primo pagamento utile.

ART.17. MANUTENZIONE DELLE OPERE

L'Appaltatore dovrà effettuare la completa manutenzione delle opere ultimate sino all'emissione dei certificati di collaudo tecnico-amministrativo e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori salvo ritardi nello svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo, dovuti a responsabilità dell'Appaltatore. In tale periodo l'Appaltatore dovrà eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti, le manchevolezze, le deficienze e le carenze che si rilevassero per le strutture edili, per gli impianti, per i meccanismi e per le apparecchiature, eseguendo i relativi interventi, seguendo le indicazioni, le prescrizioni e la tempistica impartite, da FERROVIENORD, dalla Direzione Lavori e dagli organi di controllo e collaudo.

Delle constatate manchevolezze o difetti, o delle necessità di manutenzione di cui innanzi, FERROVIENORD darà avviso scritto all'Appaltatore, anche via fax, che dovrà provvedervi entro il termine ivi fissato; in difetto, vi provvederà FERROVIENORD stessa, recuperando la spesa dai crediti dell'Appaltatore medesimo a qualsiasi opera o gruppo

di opere si riferiscano o, in mancanza, all'atto dello svincolo della cauzione o della liberazione delle fideiussioni. Tutte le somme relative a dette rivalse saranno maggiorate del 20% (ventipercento) per spese generali e I.V.A..

ART.18. PERIODO DI GARANZIA

Fatta salva la garanzia per rovina e difetti di cui all'art. 1669 del Codice Civile, dal verbale di consegna dell'opera parte il periodo di garanzia. Quando nei Capitolati tecnici allegati al progetto esecutivo, non sia diversamente stabilito, detto periodo di garanzia è di due anni.

Sono comprese nel periodo di garanzia tutte le opere oggetto del Contratto, siano esse strutture o impianti, apparecchiature o forniture o qualsiasi altra parte prevista dai documenti contrattuali. Sono altresì compresi nella garanzia eventuali danni o malfunzionamenti dovuti a non corretto funzionamento, ad errate messe in opera o ad errori di montaggio.

ART.19. COLLAUDI, MATERIALI, APPARECCHIATURE E AGIBILITA' DELLE OPERE

Fatte salve le norme inderogabili di legge che regolano i materiali, i collaudi interesseranno sia tutti i materiali forniti e messi in opera, sia le singole apparecchiature, sulla base della loro funzionalità ed utilizzo, che l'opera completa in tutte le sue parti.

Tutti i collaudi potranno essere effettuati in corso d'opera e, generalmente secondo le modalità indicate nel seguito e con le specificità e precisazioni particolari di cui alla documentazione progettuale e/o di norma di successiva emissione accettate da FERROVIENORD. Qualora emergessero delle deficienze, delle inadempienze o delle anomalie, la Committente ordinerà all'Appaltatore l'eliminazione delle stesse e farà successivamente ripetere le prove ed i collaudi esponendo a carico dell'Appaltatore stesso ogni onere relativo. I collaudi non esonerano l'Appaltatore dalla responsabilità che esso assume circa il regolare funzionamento degli impianti durante il periodo di garanzia, come pure nei riguardi della perfetta costruzione e della qualità delle materie prime impiegate.

Si evidenzia che tutte le prestazioni di personale o attrezzature in assistenza ai collaudatori ed ai tecnici incaricati dell'effettuazione delle prove/verifiche di cui ai paragrafi successivi – ad esclusione delle sole prestazioni dei collaudatori e dei tecnici stessi – sono a cura e a carico dell'Appaltatore.

Tutti i collaudi di cui ai successivi articoli saranno convalidati mediante l'emissione del relativo certificato.

19.1. MATERIALI

19.1.1. Materiali di fornitura dell'Appaltatore

1. Tutti i materiali occorrenti per l'appalto saranno forniti a cura dell'Appaltatore con le modalità di seguito esplicitate.

In tale contesto resta inteso che i materiali dovranno comunque essere approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed espressa approvazione di FERROVIENORD.

2. L'approvvigionamento di materiali di fornitura a cura dell'Appaltatore dovrà essere gestito, secondo quanto definito dai documenti che disciplinano l'organizzazione della qualità dell'Appaltatore con particolare riguardo ai Requisiti relativi ai processi di approvvigionamento.

3. Per tali materiali, l'Appaltatore dovrà consegnare i Piani della Qualità o i Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei materiali di cui trattasi ed approvati dall'Appaltatore stesso con l'indicazione delle modalità delle proprie attività di sorveglianza.

4. In ogni ordine di fornitura l'Appaltatore deve prescrivere al fornitore il libero accesso al personale incaricato da FERROVIENORD per eseguire eventuali verifiche sui prodotti oggetto dell'ordine.

5. L'Appaltatore resta l'unico responsabile dell'esatta esecuzione del contratto e della qualità dei materiali, a prescindere dagli eventuali controlli e verifiche eseguite da FERROVIENORD sui materiali stessi.

6. La conservazione, la manutenzione ed il trasporto dei materiali ai luoghi ove saranno utilizzati avverrà a completa cura e spesa dell'Appaltatore.

19.1.2. Materiali di fornitura da parte di FERROVIENORD

1. Nel caso in cui venisse richiesto all'Appaltatore di provvedere all'utilizzo e messa in opera di materiali forniti da FERROVIENORD, dovranno essere osservate dall'Appaltatore stesso le prescrizioni previste dal presente articolo.

2. I materiali forniti da FERROVIENORD saranno consegnati in uno o più siti a discrezione di FERROVIENORD.

Restano a carico dell'Appaltatore l'eventuale scarico da carro ferroviario o automezzo di FERROVIENORD, il trasporto fino ai luoghi di deposito e/o di montaggio, il trasporto e la distribuzione a piè d'opera e l'ordinato accatastamento dei materiali stessi; i relativi oneri si intendono compresi e compensati nell'importo dell'appalto.

3. La consegna dei materiali dovrà essere formalizzata con il "Verbale di Consegna materiali" previsto dalle procedure di FERROVIENORD.

4. A decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto "Verbale di Consegna materiali", l'Appaltatore assume l'obbligo di custodire adeguatamente il materiale preso in consegna, curandone l'accatastamento in maniera ordinata e salvaguardandone l'integrità qualitativa e quantitativa.

L’Appaltatore risponderà a tutti gli effetti di legge, in qualità di depositario, della buona conservazione di tale materiale, assumendo a tutto suo carico ogni rischio senza che ciò possa dar luogo, da parte sua, a richieste di compensi di qualsiasi genere.

5. Dopo avvenuta la consegna dei materiali, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni né riserve in merito ad essi o far luogo a contestazioni, e FERROVIENORD sarà sollevata e indenne da qualsiasi danno derivante da eventuali mancanze sul quantitativo dei materiali ed apparecchiature o da avarie di essi comunque prodottesi.

6. Tutti i materiali consegnati restano di proprietà di FERROVIENORD, che si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, i controlli che riterrà opportuni.

In ogni caso l’Appaltatore resta responsabile della buona conservazione, anche per quanto riguarda furti, danneggiamenti o manomissioni da parte di terzi, di tutti i materiali presi in consegna, e ciò fino alla restituzione, per quelli avuti in consegna ed eventualmente non messi in opera, e sino alla ultimazione di tutti i lavori, per gli altri.

7. I materiali forniti da FERROVIENORD che non dovessero essere messi in opera dovranno essere restituiti a FERROVIENORD in data da concordare fra le Parti, e comunque

non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione lavori.

8. Il materiale oggetto di restituzione – che dovrà essere esclusivamente quello fornito da FERROVIENORD e non quello eventualmente fornito direttamente dall'Appaltatore – dovrà essere perfettamente integro e ben condizionato.

19.1.3. Requisiti dei materiali da fornire

I materiali oggetto della fornitura devono, in ogni caso, presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attività di consegna e assistenza dopo la vendita) e ai livelli prestazionali contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che derivino da prescrizioni di legge, regolamenti, ecc..

Inoltre, i materiali oggetto della fornitura devono comunque corrispondere ai requisiti, anche se non espressamente definiti contrattualmente, necessari perché i prodotti oggetto della fornitura siano funzionanti e idonei allo specifico uso al quale sono destinati.

Qualora le prescrizioni tecniche relative alla fornitura siano integrate da riferimenti a campione per la specificazione di caratteristiche non definite nelle prescrizioni stesse, i materiali da fornire devono corrispondere anche ai requisiti di tali campioni.

19.1.4. Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali

I materiali da impiegare devono essere della migliore qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in Contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che la Committente reputi opportune per accertarne la qualità e la resistenza.

Nessun materiale può essere impiegato se non sia stato preventivamente accettato dalla Committente, la quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori.

I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro entro il termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l'Appaltatore non si uniformi a tali disposizioni, la Committente ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando all'Appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto.

L'accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto della Committente, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.

Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di Contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell'opera.

Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dalla Committente fanno carico all'Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.

19.1.5. Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore/Appaltatore

La Committente è in facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta osservanza, da parte del Fornitore/Appaltatore, ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l'altro, mediante:

a. l'esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici;
b. le riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina, costruzione, montaggio ecc.;
c. la sorveglianza tecnica sulle attività produttive;
d. la partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;
e. la partecipazione alle prove di collaudo;
f. le verifiche ispettive.

A tal fine, la Committente è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del Fornitore/Appaltatore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni inerenti all'allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali e alle buone regole dell'arte per ciò che riguarda la qualità dei materiali, la bontà delle lavorazioni e il buon funzionamento delle parti oggetto della fornitura.

In base alla documentazione di pianificazione della qualità presentata dal Fornitore, la Committente individua le attività al cui svolgimento intende presenziare **(fasi notificanti: "N")** ovvero le attività oltre le quali il Fornitore non può procedere in assenza di una esplicita autorizzazione da parte della Committente medesima **(fasi vincolanti: "V").**

Il Fornitore/Appaltatore, in ogni caso, è tenuto ad informare la Committente dell'inizio delle relative attività, con un preavviso mai inferiore a quindici giorni.

La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di controllare in qualunque momento l'idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore/Appaltatore, dai suoi subappaltatori o

subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualità del prodotto.

La Committente può eseguire o ripetere tutte le prove ritenute opportune, presso laboratori di proprio gradimento.

In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell'esclusivo interesse della Committente, sollevano il Fornitore/Appaltatore dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali.

19.1.6. Spese relative alle verifiche e prove

Sono a carico del Fornitore/Appaltatore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le prove distruttive, ovunque le stesse vengano effettuate.

Sono, inoltre, a carico del Fornitore/Appaltatore tutte le spese e gli oneri sostenuti dalla Committente allo scopo di verificare la corrispondenza dei prodotti forniti alle prescrizioni contrattuali qualora:

a. la Committente abbia giustificate ragioni per ritenere che il sistema di gestione della qualità aziendale del Fornitore non dia sufficienti garanzie;
b. la certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale del Fornitore sia stata sospesa;
c. il Fornitore sia privo di sistemi di gestione della qualità aziendale.

19.1.7. Prestazioni del Fornitore - Organismo incaricato della sorveglianza

Il Fornitore/Appaltatore è obbligato ad assicurare al personale indicato dalla Committente incaricato della sorveglianza e controllo tutta la collaborazione necessaria per consentire e agevolare il corretto svolgimento delle predette attività di verifica.

Nell'ipotesi in cui, per l'esecuzione della fornitura, non sia prevista la predisposizione da parte del Fornitore/Appaltatore del Piano della Qualità, la Committente può incaricare un Organismo delle operazioni di sorveglianza e controllo presso lo stabilimento del Fornitore. Le prestazioni di cui al presente articolo si intendono comprese e compensate nel prezzo contrattuale.

19.1.8. Collaudi

19.1.8.1. Finalità del collaudo, modalità di conferimento e svolgimento dell'incarico

Le forniture di materiali oggetto del Contratto devono essere sottoposti ad operazioni di collaudo, ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo, indipendentemente dagli accertamenti e dalle verifiche eventualmente eseguiti durante l'esecuzione del Contratto.

Il collaudo consiste nelle operazioni di verifica di conformità e controllo della fornitura, svolte dal Fornitore, ai sensi del successivo art. "**Collaudo eseguito**

dal Fornitore”, ovvero, qualora il fornitore non operi in regime di assicurazione qualità, la Committente potrà incaricare il Direttore dei Lavori o suo rappresentante.

Tali operazioni sono dirette ad accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto ai termini e alle condizioni stabiliti in Contratto e alle leggi di settore nonché la piena conformità dei materiali, alle condizioni previste nel Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, ai sensi dell’art. “**Requisiti dei materiali da fornire**” delle presenti Condizioni e, quindi, la loro accettabilità; rientra tra le finalità delle operazioni di collaudo anche la verifica della risoluzione con esito positivo delle “Non Conformità” aperte durante l’esecuzione del Contratto.

I Piani di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.) contengono, per ciascuna fase di esecuzione della fornitura, l’indicazione della frequenza dei controlli, dei collaudi intermedi e finali da effettuare, nonché della documentazione che ne attesti l’esito.

Nel collaudo finale, si tiene conto dei risultati dei collaudi intermedi senza che, tuttavia, questi ultimi possano essere condizionanti.

19.1.8.2. Gestione “Non Conformità”

Il Fornitore deve assicurare che i prodotti non conformi ai relativi requisiti siano identificati e tenuti sotto

controllo per evitare la loro involontaria utilizzazione o consegna.

Nell'ipotesi in cui una "Non Conformità" sia rilevata dal personale della Committente, il Fornitore è tenuto ad aprire la procedura di gestione della "Non Conformità", restando impregiudicato il diritto dello stesso ad indicare gli eventuali motivi di disaccordo con il personale della Committente.

Tutti i rapporti sulle "Non Conformità" relativi all'esecuzione del Contratto devono essere conservati a cura del Fornitore e messi, previa richiesta, a disposizione della Committente.

19.1.8.3. Collaudo eseguito dal Fornitore

Le operazioni di collaudo sono effettuate, salva diversa previsione contrattuale, dal Fornitore, il quale è tenuto ad adottare procedure di controllo e verifiche adeguate perché sia assicurata la necessaria qualità del prodotto.

In ogni caso, le operazioni di collaudo sono demandate al servizio qualificato del Fornitore, qualora questo sia in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000.

L'Appaltatore dovrà comunque presentare idonea dichiarazione di conformità del materiale, conforme alla norma UNI CEI EN

ISO/IEC 17050, nonché le certificazioni interne di officine/stabilimento.

La dichiarazione di Conformità dovrà inoltre riportare gli estremi di eventuali rapporti di non Conformità relativi ai prodotti per la cui risoluzione è stato richiesto il benestare di FERROVIENORD, nonché gli estremi dei certificati di origine dei materiali.

Tale dichiarazione dovrà contenere:

- i riferimenti del contratto di appalto;
- l'elenco dei materiali a cui si riferisce la dichiarazione;
- le specifiche, norme tecniche, prese a riferimento per le prove, ecc.;
- il riferimento preciso alla comunicazione di approntamento al collaudo

e dovrà essere corredata dei necessari allegati, delle certificazione interne di officina/stabilimento, ecc..

19.1.8.4. Collaudo eseguito dalla Committente

Le operazioni di collaudo possono essere effettuate, fermo il disposto di cui al precedente punto "*Collaudo eseguito dal Fornitore*" delle presenti Condizioni, presso lo stabilimento o i magazzini del Fornitore, nel luogo d'impiego dei materiali o in altro luogo indicato dalla Committente.

Qualora le operazioni di collaudo abbiano luogo presso lo stabilimento del Fornitore, l'Appaltatore deve chiederne per iscritto l'esecuzione alla Committente tramite apposita **"Comunicazione di Approntamento al Collaudo"**, sulla base dello schema fornito dalla D.L. con indicato tra l'altro:

- Norme e Capitolati di riferimento per il collaudo del materiale;
- codice WBS di riferimento;
- data di approntamento materiale per il collaudo, nominativo e luogo fornitore;

allegando:

- copia dell'ordinativo di materiale dal quale risultino le specifiche di riferimento;
- relativamente agli impianti ferroviari la documentazione comprovante la qualificazione del fornitore presso la Committente o RFI S.p.A..

FERROVIENORD si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinunciare, volta per volta, all'esecuzione di tale collaudo.

La richiesta, corredata di tutti gli elementi per individuare il materiale e la relativa ubicazione, deve giungere alla Direzione Lavori almeno quindici giorni prima della data di approntamento al collaudo del materiale; per i materiali da collaudare presso lo stabilimento del subappaltatore o subcontraente in genere, la relativa

richiesta deve essere avanzata da quest'ultimo sempre per il tramite del Fornitore/Appaltatore.

Tutte le conseguenze dovute all'eventuale mancato recapito della richiesta di collaudo entro il termine di cui sopra fanno carico al Fornitore/Appaltatore.

Le operazioni di collaudo possono essere eseguite anche presso eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere per le parti dei materiali da questi ultimi forniti.

I materiali presentati al collaudo non possono essere più sostituiti né scambiati e devono essere raggruppati in modo da essere bene individuati e facilmente ispezionabili.

I materiali vanno presentati al collaudo in unica soluzione nel rispetto dei modi e dei termini contrattuali; eventuali collaudi per parte della fornitura sono possibili nella sola ipotesi in cui vengano espressamente richiesti dalla Committente.

19.1.8.5. Esecuzione del collaudo

Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, il Fornitore deve sottoporre al personale incaricato dalla Committente tutto il materiale per il quale il collaudo è stato richiesto.

Il valore del materiale oggetto di collaudo o le spese d'imballaggio e di trasporto dal luogo in cui sono eseguite le prove fino a quello di consegna sono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

Delle operazioni di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione del materiale e dei principali estremi della fornitura, deve contenere le seguenti indicazioni: i giorni delle operazioni di collaudo; le generalità degli intervenuti al controllo e le quantità conformi ed eventualmente i prodotti non conformi, oltre ad eventuali allegati.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato del collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

19.1.8.6. Esiti del collaudo

L'avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in proprietà alla Committente.

Il Fornitore/Appaltatore è tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilità e senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna alla Committente e non può, in nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli per l'esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti e collaudati.

Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di collaudo, risultino difettosi o non rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni

tecniche o ai disegni. Dell'esito negativo delle operazioni di collaudo viene data comunicazione scritta al Fornitore/Appaltatore.

In ogni caso, i materiali rifiutati si considerano come non presentati ed il Fornitore/Appaltatore è tenuto a sostituirli a sua cura e spese senza necessità di avvisi, o di provvedimenti qualsiasi e senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste per l'eventuale mancato rispetto dei termini contrattuali.

L'occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entità dà facoltà alla Committente di rifiutare l'intera partita del materiale sottoposto al collaudo.

Il Fornitore/Appaltatore non può sollevare eccezioni al risultato delle prove di collaudo e non può, a nessun titolo, invocare l'esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.

In ogni caso, il Fornitore/Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dalla Committente senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.

19.1.8.7. Documenti di registrazione della qualità delle forniture

Qualora le operazioni di collaudo siano svolte dalla Committente, quest'ultimo redige un **"Certificato di Regolare Fornitura"**, sottoscritto anche dal Fornitore/Appaltatore.

Qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Fornitore, quest'ultimo è tenuto a produrre, un documento con il quale il Fornitore medesimo attesti, in conformità a quanto previsto nel Piano di Fabbricazione e Controllo, che i prodotti forniti sono stati fabbricati in aderenza a tutti i documenti di pianificazione della qualità consegnati alla Committente (**"Dichiarazione di Conformità"**).

La Dichiarazione di Conformità è accompagnata dalla documentazione che attesti l'esito delle prove e verifiche effettuate dal Fornitore e, ove espressamente previsto dalla Committente, dell'esito della risoluzione positiva di tutte o parte delle "Non Conformità".

19.1.9. Consegna della fornitura

Luogo e condizioni di consegna

La consegna dei materiali oggetto della fornitura agli effetti dell'appalto deve avvenire a cura, rischio e spese del Fornitore/Appaltatore, nel magazzino, impianto, cantiere o stabilimento indicato dalla Direzione Lavori nel quale i materiali possono essere assoggettati a ricognizione con l'accertamento della relativa quantità.

Deposito fiduciario

La Committente è in facoltà di differire la data entro la quale il Fornitore/Appaltatore è tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, senza che, per i primi tre mesi, il Fornitore stesso possa pretendere

compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale. In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà della Committente e lasciati in deposito fiduciario al Fornitore all'atto della richiesta di differimento della consegna.

Ai fini del pagamento di tali materiali, viene redatto apposito verbale di avvenuto passaggio di proprietà dei materiali stessi alla Committente e di deposito fiduciario al Fornitore/Appaltatore.

L'avvenuto passaggio di proprietà non vale, in nessun caso, a liberare il Fornitore/Appaltatore dagli adempimenti relativi alla consegna della fornitura, né dagli altri obblighi derivanti dal Contratto.

I materiali lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente dai beni appartenenti al Fornitore o a terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura «Proprietà di FERROVIENORD».

Il Fornitore risponde della buona conservazione dei materiali per l'intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni od altri eventi simili, il Fornitore deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile.

19.2. PROVE E CAMPIONATURE

Le forniture dei materiali devono essere conformi ai campioni che l'Appaltatore deve eseguire, su richiesta di FERROVIENORD o del Direttore dei Lavori ai quali li sottopone per l'approvazione; i campioni possono essere prelevati anche da strutture già costruite. Quando non sia diversamente stabilito dal Capitolato tecnico allegato al progetto esecutivo l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della D.L. il campione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della produzione, e comunque nel termine compatibile con la corretta esecuzione del Programma lavori. Il numero dei campioni da mettere a disposizione, sarà di volta in volta determinato ad insindacabile giudizio della D.L.. Su tali campioni saranno eseguite tutte le prove tecniche ritenute opportune dalla D.L.. Tutte le spese per le campionature e per le prove (comprese anche le spese di laboratorio, trasporto dei campioni, ecc.) sono a completo carico dell'Appaltatore. Se tali prove non dessero risultati soddisfacenti, verrà rifiutata l'intera fornitura e l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, ad eseguire altre campionature fintanto che i risultati delle prove siano ritenuti soddisfacenti da FERROVIENORD e/o dal Direttore dei Lavori.

Tutte le forniture devono essere conformi ai campioni approvati, sia come materiale, sia come posa. Perché dette

forniture non siano rifiutate è necessario che i campioni prelevati nel corso dei lavori diano risultati, alle prove di laboratorio non inferiori a quelli ottenuti sui campioni dei materiali inizialmente approvati, salvo le tolleranze ritenute ammissibili. Tutto il materiale prelevato per le prove deve essere sostituito gratuitamente.

19.2.1. Prove e Campionature - Opere Civili

Sia durante il corso dei lavori che dopo l'ultimazione dei medesimi, FERROVIENORD farà eseguire il collaudo statico delle opere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se i singoli manufatti e le loro parti possono essere presi in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Appaltatore, la manutenzione delle opere stesse fino al collaudo tecnico-amministrativo e/o al maggior termine previsto dall'ART.18.

19.2.2. Prove e Campionature - Impianti

Relativamente agli impianti ferroviari l'Appaltatore dovrà individuare i fornitori dei materiali fra quelli specificatamente qualificati da RFI S.p.A. ed esibire alla Direzione Lavori la relativa documentazione che attesti tale qualificazione.

In alternativa può richiedere alla Committente di verificare che il Fornitore abbia le caratteristiche richieste per poter essere qualificato.

Tutte le spese sono a suo carico.

FERROVIENORD, fermo restando i contenuti di cui al capitolo "MATERIALI" del presente C.S.A., tramite la D.L., si riserva comunque per tutti i materiali, e soprattutto per i materiali che riguardano la sicurezza dell'esercizio ferroviario, di procedere al collaudo dei materiali stessi in officina, presso i fornitori. Conseguentemente l'Appaltatore, per tutti i materiali, è tenuto comunque a richiedere per iscritto il collaudo, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo sulla data di approntamento al collaudo.

Allo scopo, l'Appaltatore dovrà presentare la "Comunicazione di Approntamento al Collaudo".

19.2.3. Prove di funzionamento

Le prove di funzionamento hanno lo scopo di verificare l'effettiva ultimazione degli impianti in relazione alla condizione di funzionalità degli stessi, ed in particolare, là, dove previsto, la rispondenza alle caratteristiche tecniche prescritte in ordine alla sicurezza di esercizio.

L'esecuzione di tali prove, dovrà avvenire entro il termine indicato per l'ultimazione delle opere. L'Appaltatore è pertanto tenuto a richiedere l'effettuazione delle prove almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine citato.

19.3. COLLAUDO DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA

Dopo che si sia constatata l'avvenuta ultimazione delle opere, o singole parti, potranno essere effettuate, alla data stabilita da FERROVIENORD ed alla presenza dell'Appaltatore, le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare se le opere, e le loro singole parti, siano provvisoriamente accettabili allo scopo di poter essere prese in consegna con facoltà di uso.

In caso affermativo viene redatto apposito **verbale di collaudo ed accettazione provvisoria**, in concomitanza del quale potranno essere messi in servizio gli impianti e/o in uso le opere. Tale verbale viene sottoscritto anche dall'Appaltatore, il quale può formulare riserve riguardanti esclusivamente le operazioni relative all'accettazione provvisoria.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun onere economico aggiuntivo relativamente al completamento dei lavori residui.

19.4. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Per l'intervento di cui all'art. 2 sarà rilasciato da parte della Committente un Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo.

Le operazioni di collaudo devono concludersi **entro un anno** dalla data del verbale di accettazione provvisoria, se eseguito, altrimenti dalla data di ultimazione dei lavori.

ART.20. AREE DI DEPOSITO DEI MATERIALI E DI CANTIERE

FERROVIENORD ha l'onere di consegnare all'Appaltatore solo le aree necessarie per l'esecuzione dei lavori come individuate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, mentre la disponibilità delle aree necessarie per l'installazione dei cantieri (aree logistiche) resterà a carico dell'Appaltatore compresa e compensata dal forfait contrattuale.

Le eventuali aree consegnate da FERROVIENORD per l'installazione del cantiere dovranno essere restituite - entro il termine fissato dalla Direzione Lavori e comunque entro la data del certificato di collaudo - libere da persone e cose e nello stato originario.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 22 della Legge 13 Settembre 1982, n. 646 (G.U. 14-9-1982, n.253) recante "*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle Leggi 27 dicembre 1956, n.1423, 10 Febbraio 1962, n.57 e 31 maggio 1965, n.575*" "*L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'Appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione*".

ART.21. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso unicamente alle condizioni e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

La Committente si riserva la ricusazione di subappaltatori che, pur in possesso delle autorizzazioni di legge, in appalti precedenti abbiano dimostrato negligenza o imperizia o violazioni delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro anche senza che da ciò non sia derivato un sinistro.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori verranno effettuati dall'Appaltatore, che è tenuto a trasmettere alla Committente copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, a norma dell'art. 118, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, nonché i relativi D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva).

La medesima disposizione si applica anche agli esecutori in subcontratto di fornitura, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero allo stato di avanzamento forniture, come previsto dall'art. 15 della Legge n. 180/2011 *(c.d. "Statuto delle Imprese")*, come

modificato dall'art. 30 comma 5 quater della Legge n. 98/2013.

ART.22. NORMATIVE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI PROTEZIONE ACUSTICA - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'Appaltatore dovrà applicare ed attenersi alle normative di impatto ambientale, di protezione acustica dei cantieri, di smaltimento dei rifiuti ed in generale ad ogni norma e prescrizione di Legge o regolamento emanato o emanando che possa applicarsi al cantiere. In particolare con riferimento alla normativa di cui al D. Lgs n. 152/2006 l'Appaltatore deve intendersi identificato - ai sensi dell'art. 183 – anche come "*produttore*" e "*detentore*" ai fini dell'applicazione delle relative norme.

Gli oneri in questione si intendono compensati nell'importo contrattuale. In ogni caso l'Appaltatore, a richiesta della D.L., dovrà essere disponibile a migliorare i dispositivi atti alla riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri (es.: la tipologia e la qualità delle recinzioni di cantiere).

ART.23. ATTREZZATURE E SERVIZI DI CANTIERE A DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI E DELLA COMMITTENTE

Saranno a carico dell'Appaltatore, e ritenute compensate nell'importo a corpo di cui all'ART.5 del C.S.A.:

a) apprestamento nei luoghi designati dalla Direzione dei Lavori di **locali ad uso ufficio** a disposizione esclusiva

di quest'ultima e del suo personale. Gli uffici devono essere completi di servizi igienici, arredamento, illuminazione, riscaldamento, fax e impianto telefonico esterno;

b) la fornitura alla Direzione Lavori di **personale tecnico abilitato, attrezzi e strumenti di misura, adeguati alla tipologia delle opere in oggetto per l'effettuazione dei rilievi e misure di controllo** per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime Gli strumenti dovranno essere certificati a norma di legge.

Tutti i canoni e le spese relativi ai servizi di cui sopra, ivi compresa l'autovettura, sono a carico dell'Appaltatore, il quale provvede alle pratiche necessarie per i vari permessi presso gli Enti e Società interessati.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese di manutenzione ed i lavori per eventuale trasformazione ed adattamento dei locali anzidetti, nonché le spese per la pulizia giornaliera degli stessi.

ART.24. INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

24.1. In tutti i casi in cui – nello svolgimento dell'appalto - è prevista l'esecuzione di lavori che comportino almeno una delle seguenti **soggezioni**:

- **occupazione con soli uomini del binario o della zona ad esso adiacente fino alla distanza dalla più vicina**

rotaia di 1,5 metri (per linee con velocità non superiore a 140 km/h) o di 1,55 metri (per linee con velocità superiore a 140 km/h e sino a 160 km/h);

- **interferenza tra attrezzature utilizzate e sagoma di libero transito;**
- **indebolimento o discontinuità della via,**

per cui occorre, prima del transito dei treni, il preventivo ripristino delle condizioni di circolabilità (oltre che lo sgombero della sede ed il ricovero del personale), deve essere sempre attuato il dispositivo di **PROTEZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO**, per rendere il binario tempestivamente atto al passaggio dei treni, con piena garanzia, oltre che dell'incolumità delle persone addette ai lavori, della sicurezza e della regolarità della circolazione.

Il dispositivo di protezione dei cantieri di lavoro dovrà essere istituito secondo quanto previsto dalle «***Norme per il servizio del personale di linea***» **- Edizione 2009 – Ristampa 2012 -** "***Parte II - Istruzione per la protezione dei cantieri di lavoro***" e con i seguenti possibili regimi:

a) **REGIME DI INTERRUZIONE DEL BINARIO**, quando, durante l'esecuzione dei lavori, la circolazione dei treni è interrotta e la sicurezza del cantiere è garantita dai rapporti istituiti con il Dirigente Movimento, oppure con il D.C.O., in base ai quali per un determinato periodo il binario in lavorazione non sarà impegnato da treni;

b) **REGIME DI LIBERAZIONE DEL BINARIO SU AVVISTAMENTO**, quando, eseguendosi i lavori in presenza dell'esercizio, la protezione del cantiere è organizzata in maniera autonoma ed indipendente dalla conoscenza della circolazione, sulla base dell'avvistamento tempestivo dei treni e sulla liberazione del binario quando questi si presentino ad una distanza dal cantiere preventivamente stabilita.

Nell'organizzazione del dispositivo di protezione dei cantieri di lavoro:

a) le **mansioni organizzative** ovvero gli adempimenti relativi all'adozione di "*provvedimenti di carattere dispositivo e sull'espletamento di accertamenti e di formalità dirette al conseguimento della conoscenza del momento preciso in cui ciascun treno impegnerà il binario in lavorazione, o della garanzia che non passino treni durante il periodo in cui si eseguono determinati lavori*" **sono di esclusiva competenza degli agenti di FERROVIENORD** in possesso dell'abilitazione all'organizzazione della protezione dei cantieri di lavoro;

b) le **mansioni esecutive** ovvero gli adempimenti relativi a:

- ✓ "*predisposizione di segnalazioni a distanza e nell'ambito del cantiere, con l'impiego di mezzi ottici o acustici o insieme ottici ed acustici di adeguata efficacia per ordinare la pronta e tempestiva*

liberazione del binario al momento opportuno, nel quadro di una predisposizione organizzativa adeguata caso per caso alla maggiore o minore complessità del cantiere ed alle sue caratteristiche";

- ✓ "*esposizione, nei casi previsti, delle tabelle per cantieri e squadre di lavoro, (…), nonché sull'eventuale temporanea esposizione ai treni dei segnali di arresto, a titolo cautelativo, (…)*";

sono svolti da personale dipendente dell'Appaltatore in possesso dell'abilitazione all'espletamento – sulla rete FERROVIENORD - delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro.

Le norme relative alla procedura per il conseguimento – da parte del personale dipendente dell'Appaltatore – della predetta abilitazione all'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro sono definite dal **SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO, LA QUALITÀ E L'AMBIENTE DI FERROVIENORD** ed in particolare da:

1. ***"PROCEDURA - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE" – P 6.2-01;***
2. ***"LINEE GUIDA - PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE DELLE DITTE APPALTATRICI" - LG 6.2-01 G;***

3. ***"ISTRUZIONE OPERATIVA - ACQUISIZIONE DELLE ABILITAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE DELLE DITTE APPALTATRICI" - IO 6.2-01 G.***

La richiesta – da parte dell'Appaltatore - di abilitazione del proprio personale all'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro deve essere presentata a FERROVIENORD attraverso la Direzione Lavori.

24.2. **Solo in casi eccezionali** ed a insindacabile giudizio di FERROVIENORD - per l'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro - **potrà essere disposta la presenza di agenti di FERROVIENORD**. In tal caso le prestazioni degli agenti di FERROVIENORD verranno addebitate mensilmente all'Appaltatore secondo la seguente tariffa: per ogni cantiere, per ogni ora e per ogni agente utilizzato: **€ 78,00 (Euro settantotto/00).**

24.3. Il rappresentante dell'Appaltatore, individuato come **Direttore di Cantiere** ai sensi dell'art. 13, dovrà acquisire **attestato di partecipazione al corso di formazione relativo alla sicurezza ferroviaria** (normativa base sull'esercizio ferroviario, norme generali da osservare lungo la linea, protezione cantieri di lavoro, esecuzione lavori in regime di liberazione del binario su avvistamento e in regime di interruzione del binario, norme di sicurezza riguardanti la condotta dei lavori) rilasciato da FERROVIENORD.

24.4. Per la **CIRCOLAZIONE SULLA RETE FERROVIENORD DI TRENI MATERIALI (ML), CARRELLI A MOTORE E MACCHINARI SEMOVENTI** è necessaria la presenza di agenti in possesso delle specifiche abilitazioni per la condotta e per la scorta ai sensi delle «***Norme per il servizio del personale di linea***» - **Edizione 2009 – Ristampa 2012 - Parte I "*Norme generali e normativa comune*" (punti 2.5 e 2.6) e Parte IV "*Istruzione per la circolazione dei carrelli*".**

Per il conseguimento - da parte del personale dipendente da ditte appaltatrici - dell'**ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA** si applicano le predette norme relative alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione all'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri.

La SCORTA è di esclusiva competenza degli agenti di FERROVIENORD. Per la scorta - da parte di agenti FERROVIENORD - di carrelli a motore e macchinari semoventi le prestazioni verranno addebitate mensilmente all'Appaltatore secondo la seguente tariffa: per ogni cantiere, per ogni ora e per ogni agente utilizzato: **€ 66,00 (Euro sessantasei/00).**

24.5. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale ed ai mezzi dei subappaltatori.

24.6. L'esecuzione dei lavori sulla rete FERROVIENORD è subordinata al rispetto della normativa in materia di **PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI**.

Per la programmazione dei lavori sulla rete FERROVIENORD si applicano le seguenti disposizioni:

- **Istruzione Operativa IO 5.5-02A - "*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI ED INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO*" - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO E LA QUALITÀ DI FERROVIENORD;**
- **Ordine di Servizio n. 06/2013 - "INTERRUZIONI DI CIRCOLAZIONE E LIMITAZIONI DELL'ESERCIZIO".**

La programmazione dei lavori deve necessariamente essere effettuata rispetto allo svolgimento delle attività che interferiscono o possono interferire con l'esercizio ferroviario. Pertanto l'Appaltatore deve trasmettere al D.L. o suo assistente ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori **- entro le ore 12,00 del martedì della settimana antecedente a quella in cui si prevede l'esecuzione di tali attività -** le proprie richieste utilizzando il ***Modulo M 5.5-02 E «PROGRAMMA LAVORI E INTERRUZIONI»,*** che deve essere compilato in ogni sua parte con i dettagli tecnici ed organizzativi relativi alle lavorazioni previste e con tutte le attività ritenute necessarie per la gestione delle interferenze:

a) interruzione della circolazione ferroviaria sui binari interessati;
b) disalimentazione e messa a terra delle condutture TE;
c) scorta dei mezzi d'opera;

d) protezione su avvistamento dei cantieri di lavoro;

e) rallentamenti;

f) altre eventuali necessità.

Nella compilazione del modulo dovrà essere tenuto sempre presente che l'orario indicato per l'interruzione è comprensivo anche dei tempi tecnici necessari per le operazioni connesse alla gestione dell'interruzione.

Tutte le richieste pervenute dalle Ditte Appaltatrici vengono analizzate, discusse e valutate nel corso di un'apposita **riunione settimanale che si svolge presso gli uffici di FERROVIENORD – Stazione Cadorna - PALAZZINA BINARIO 10, ogni mercoledì dalle ore 8,45** alla presenza:

a) del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori e della Direzioni Lavori;

b) dei referenti della Ditta Appaltatrice;

c) dei rappresentanti dell'U.O. Scheduling di FERROVIENORD per i lavori del ramo Milano.

Il rappresentante dell'Appaltatore dovrà illustrare adeguatamente le lavorazioni previste dal programma e le relative fasi operative. In assenza del rappresentante dell'Appaltatore FERROVIENORD si riserva di non autorizzare il programma proposto. La Committente si riserva di accettare il programma presentato compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario.

Secondo la tipologia ed entità dei lavori da eseguire, oltre

a quanto previsto dalle vigenti «*Norme per il servizio del personale di linea*», è consentito - da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e della Committente - adottare altre particolari limitazioni e/o cautele durante lo svolgimento degli stessi, al fine di garantire ulteriormente la sicurezza dell'esercizio ferroviario e l'incolumità delle persone addette ai lavori.

Al termine della riunione sia la Ditta Appaltatrice sia il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori devono recepire nel Piano di Sicurezza e Coordinamento eventuali integrazioni derivanti dalla riunione di coordinamento settimanale.

Ciascuna Ditta Appaltatrice è tenuta inoltre a formalizzare a FERROVIENORD la "*Richiesta di prestazione tecnica per i lavori in appalto*" secondo il fac-simile di cui alla Istruzione Operativa IO 5.5-02A - "*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI ED INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO*".

Tutti i moduli M 5.5-02 E "*Programma Lavori e Interruzioni*" debitamente compilati e firmati vengono presi in carico dall'UO SCHEDULING di FERROVIENORD al fine di individuare il personale operativo necessario per le prestazioni precedentemente individuate nei moduli M 5.5-02 E "*Programma Lavori e Interruzioni*".

L'eventuale necessità dei soggetti richiedenti di apportare delle **varianti** alle richieste già formalizzate può essere manifestata esclusivamente attraverso la revisione del

modulo M 5.5-02 E "*Programma Lavori e Interruzioni*" già presentata in sede della richiesta originaria. In particolare sui nuovi moduli emessi dovrà essere evidenziato l'indice di revisione della nuova compilazione del modulo. Le richieste di varianti pervenute sono soggette ad approvazione secondo le stesse modalità già descritte. Le varianti richieste non potranno essere accolte da FERROVIENORD in alcun caso qualora non vi sia disponibilità del personale operativo necessario.

24.7. Durante le normali attività in regime di liberazione del binario su avvistamento ovvero in regime di interruzione possono essere predisposti, in qualsiasi momento, dei controlli specifici da parte di FERROVIENORD al fine di verificare l'applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente.

24.8. Per i lavori che necessitano di **REGIME DI INTERRUZIONE DEL BINARIO**, saranno concessi intervalli da programmarsi di volta in volta, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario. In tale senso potranno essere normalmente concessi intervalli notturni di interruzione della circolazione ferroviaria nella **fascia oraria indicativamente compresa tra le ore 01,10 e le ore 04,20**, fatti salvi i tempi tecnici per le operazioni di tolta/messa TE, ecc.. Resta inteso che, qualora FERROVIENORD dovesse sopprimere od accorciare gli intervalli concessi,

l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione, anche se l'avviso della soppressione o riduzione degli intervalli venisse dato all'ultimo momento.

24.9. Qualora per l'esecuzione dei lavori debbano essere programmate **interruzioni di circolazione e limitazioni dell'esercizio, che determinano la soppressione dei treni e/o riduzioni sulla regolarità dell'esercizio stesso**, l'Appaltatore deve presentare la relativa richiesta - con un **anticipo di 45 giorni** – ai sensi dell'**Ordine di Servizio FERROVIENORD n. 06 del 13.02.2013 - "INTERRUZIONI DI CIRCOLAZIONE E LIMITAZIONI DELL'ESERCIZIO"** in forza del quale la stessa deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore di Esercizio di FERROVIENORD, il quale provvederà a darne comunicazione alla Regione Lombardia con un preavviso di almeno 30 giorni, come previsto dall'articolo 15 del Contratto di Servizio per la "*GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DI INTERESSE REGIONALE LOCALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD RELATIVO AL PERIODO 01.01.2009 – 17.01.2016"*.

24.10. In caso di necessità di istituzione di rallentamenti alla circolazione ferroviaria non programmati l'Appaltatore sarà tenuto a pagare per ogni giorno di rallentamento imposto una multa pari ai seguenti importi:

- rallentamento a 15 km/h € 5.000,00;
- rallentamento a 30 km/h € 2.500,00;

❖ rallentamento a 60 km/h € 1.000,00.

24.11. Per l'**inosservanza** delle precauzioni e/o delle prescrizioni di cui ai precedenti commi e di quanto contenuto nei documenti allegati al Contratto – ivi inclusi gli obblighi e le prescrizioni in tema di sicurezza cantieri - fermo restando l'obbligo della rifusione dell'Azienda di tutti i danni conseguenti, l'Appaltatore è sottoposto, ogni volta, ad una multa nell'entità qui di seguito precisata:

a) multa di **€ 10.000,00#**(Eurodiecimila/00), se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza, però, alcun pericolo per la sicurezza;
b) multa di **€ 20.000,00#**(Euroventimila/00), se dall'inosservanza sarebbe potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio medesimo e/o dei lavoratori del cantiere;
c) multa di **€ 50.000,00#**(Eurocinquantamila/00), se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio e/o dei lavoratori del cantiere.

24.12. Quando dalla inosservanza predetta sia derivata **l'interruzione di un binario di corsa, oppure ritardo nella chiusura di una interruzione concessa**, oltre alla multa applicabile come al comma precedente ed alla rifusione degli altri danni, saranno addebitate all'Appaltatore, a titolo di risarcimento per le connesse soggezioni di esercizio, **per**

ogni minuto di durata della interruzione accidentale, o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa, le seguenti somme:

- fino a 30 (trenta) minuti di ritardo: **€ 100,00#(Eurocento/00),** per ogni minuto di ritardo;
- oltre 30 minuti (trenta) e fino a 60 (sessanta) minuti di ritardo: **€ 200,00#(Euroduecento/00),** per ogni minuto di ritardo;
- oltre i 60 (sessanta) minuti di ritardo: **€ 500,00#(Euro-cinquecento/00)** per ogni minuto di ritardo.

24.13. Per ciascun evento l'importo massimo delle multe addebitabili per ritardo – ai sensi del comma 24.12 - non potrà superare l'importo di € 30.000,00#(Euro trentamila/00).

ART.25. VINCOLI, PRESCRIZIONI INTEGRATIVE E PRECISAZIONI

1. Saranno a carico dell'Appaltatore, e ritenute compensate nell'importo a corpo, anche le seguenti prestazioni:

- il mantenimento e la salvaguardia delle dorsali con cavi a fibre ottiche e cavi di segnalamento durante le varie fasi di esecuzione dei lavori;
- la fornitura, posa in opera e manutenzione di cesate di cantiere (anche per garantire una totale protezione/isolamento tra cantiere e linea ferroviaria in esercizio), di cartelli segnaletici stradali, di cavalletti, di segnalazioni luminose, e quant'altro

risultasse necessario per evidenziare l'esecuzione dei lavori; tutte le opere per garantire la sicurezza di transito e la viabilità durante il corso dei lavori o comunque prescritte dal Direttore dei Lavori e/o del coordinatore in fase di esecuzione; inoltre, in corrispondenza degli immobili, le recinzioni di cantiere dovranno essere di tipo chiuso e cieche (es. pannelli metallici) e sufficientemente alte in modo da costituire idonea barriera antintrusione;

- quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, allegato al contratto;
- la custodia permanente dei cantieri con recinzioni idonee.

2. La Committente viene espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità per il caso che siano impiegati **metodi costruttivi brevettati o in corso di brevetto.** Nell'eventualità di rivendicazioni fondate da parte di terzi, la Committente si riserva il diritto di risolvere il Capitolato Speciale senza danno, immettendosi, con semplice preavviso di 15 giorni, nel possesso delle opere eseguite e del cantiere; in tal caso la Committente avrà diritto all'accesso in proprietà delle opere e al rilievo delle attrezzature e di quanto altro possa essere utile alla continuazione dei lavori.

3. I materiali ferrosi, il rame e - su indicazione della

Direzione Lavori – altri eventuali materiali, recuperati nel corso dei lavori, sono e rimangono di proprietà di FERROVIENORD e verranno restituiti di volta in volta dall'Appaltatore.

Delle singole partite dei materiali recuperati, che verranno restituiti dall'Appaltatore, verrà redatto apposito verbale nei modi d'uso che dovrà essere firmato da un rappresentante di FERROVIENORD e dal rappresentante appositamente incaricato dall'Appaltatore.

Tutti gli oneri di cui al presente articolo sono compresi nell'importo contrattuale.

ART.26. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale differimento del termine contrattuale, gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l'Appaltatore di esecuzione dei lavori, derivanti da causa non imputabile all'Appaltatore e che esso non avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se abbiano carattere regionale o nazionale. L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati, dall'Appaltatore alla Committente, mediante lettera raccomandata entro 24 ore dal loro verificarsi. Resta convenuto che gli eventi, come gli scioperi a carattere aziendale e le avverse condizioni

atmosferiche, non costituiscono cause di forza maggiore ai fini del presente articolo. In ogni caso, in cui l'Appaltatore fosse ritardato da un evento di forza maggiore, lo stesso è tenuto a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

ART.27. RISERVE DELL'APPALTATORE ED ACCORDO BONARIO

Le eventuali riserve avanzate dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori, e sino al collaudo, dovranno essere formulate ed esplicitate nei modi e termini previsti dagli artt. 31-32 del D.M. n. 145/2000 e all'art. 190 del D.P.R. n. 207/2010, che integrano pattiziamente le clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 240/bis del D.Lgs. n.163/2006 – come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera hh), Legge n. 106/2011 - le domande, che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'appalto possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto

al raggiungimento di un accordo bonario ai sensi dell'art. 240, commi 1-4 e 15-21 del D.lgs. n.163/2006, qui richiamato in via pattizia.

ART.28. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CON DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITA'

1. Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare il Piano della Qualità (di seguito PdQ) redatto secondo le norme ISO 9000.

2. Il Piano della Qualità deve descrivere tutte le attività, nessuna esclusa, che l'Appaltatore intende mettere in atto per garantire per i lavori, la fornitura dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto della presente Convenzione, il rispetto dei tempi di ultimazione, dei costi e delle prestazioni attese da FERROVIENORD S.p.A..

3. Il PdQ e le sue eventuali integrazioni dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione di FERROVIENORD S.p.A..

4. L'Appaltatore riconosce espressamente che tutti i corrispettivi di cui al presente contratto comprendono e compensano l'esecuzione del contratto stessa in conformità alle regole della Qualità e che pertanto non potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.

5. Entro 20 (venti) giorni dalla ricezione del Piano della Qualità, FERROVIENORD provvederà ad approvarla o, qualora lo

ritenga opportuno, richiederà all'Appaltatore le necessarie integrazioni o modifiche indicando le modalità e i termini.

6. FERROVIENORD dovrà ricevere le eventuali successive emissioni degli stessi prima della loro applicazione. Anche per tali successive emissioni e prima della loro applicazione, FERROVIENORD si riserva l'approvazione o la richiesta di integrazioni o modifiche con le modalità sopra indicate.

7. FERROVIENORD S.p.A. si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare l'idonea organizzazione aziendale dell'Appaltatore per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza del PdQ predisposto dall'Appaltatore. Qualora a seguito di verifica ispettiva si riscontri un'organizzazione di mezzi o di uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente contratto, o il mancato rispetto delle prescrizioni, o la scarsa efficienza del PdQ proposto, FERROVIENORD S.p.A. potrà richiedere, all'Appaltatore azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate.

8. Le Non Conformità devono essere gestite dall'Appaltatore, secondo quanto previsto dagli standard in uso e nelle proprie procedure di gestione della qualità se non in contrasto con gli standard stessi.

9. Per ogni Non Conformità, la cui risoluzione deve essere

approvata dal Direttore Lavori, l'Appaltatore dovrà, nei termini stabiliti dal Direttore Lavori medesimo, corredare la proposta di risoluzione con elaborati grafici o quanto altro necessario per la descrizione delle modalità d'intervento, nonché con un programma temporale di esecuzione delle lavorazioni necessarie alla risoluzione della Non Conformità stessa.

10. L'Appaltatore riconosce espressamente che sono a sua totale cura e spese ogni attività per la risoluzione di tutte le Non Conformità e che pertanto non potrà chiedere indennizzi di sorta né proroghe del termine contrattuale.

ART.29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. FERROVIENORD, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, nel caso di gravi o reiterate inadempienze dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, e in particolare:

- in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine di cui all'ART. 8;
- in caso di mancata esecuzione degli impegni assunti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- nei casi previsti dalla Legge 22/03/1865 n. 2248;
- in caso di mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato;

- in caso di mancata informativa alla Committente circa i nominativi dei subfornitori o collaboratori di cui a qualsiasi titolo l'aggiudicatario si avvalga;
- in caso di violazione delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008, del D.P.R. n. 547/1965, del D.P.R. n. 469/1974 e della Legge n. 191/1974, che si richiamano pattiziamente, nonché tutte le norme relative all'igiene e salute sul lavoro, constatata dal Coordinatore per l'esecuzione e non rimossa nel termine di 5 (cinque) gg. dalla notifica della constatazione;
- in caso di mancata sostituzione del Direttore di cantiere nei casi previsti dall'ART. 13;
- in caso di procedure concorsuali aperte nei confronti dell'Appaltatore ovvero - in caso di ATI - della mandataria;
- in caso di modifica delle condizioni patrimoniali dell'impresa tale da poter pregiudicare la capacità di adempiere al contratto; costituiranno indice della modifica delle condizioni patrimoniali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ed in via alternativa tra loro:
  1. il mancato pagamento dei subappaltatori relativo al Contratto in essere tra Aggiudicatario e Committente ovvero relativo ad altri contratti eventualmente affidati allo stesso aggiudicatario in ragione di

distinti procedimenti di gara;

2. un indice di stabilità patrimoniale - grado di autonomia finanziaria, mezzi propri su totale mezzi di finanziamento, inferiore allo 0,4 per un periodo superiore ad un semestre;

- nei casi di cui all'art. 135 del D. Lgs. 163/2006 ("*Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione*") da intendersi integralmente richiamato;

2. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs 163/2006 che si richiama pattiziamente.

ART.30. RECESSO (1341 C.C.)

FERROVIENORD si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, col pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali a piè d'opera accettati dalla D.L. e, ove l'importo dei lavori eseguiti sia inferiore all'80% (ottantapercento) dell'importo contrattuale, il solo 10% (diecipercento) della differenza tra quest'ultimo e quello dei lavori eseguiti.

ART.31. RAPPORTI TRA COMMITTENTE E APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà provvedere ad organizzare la propria struttura e le proprie attività, al fine di garantire il coordinamento tecnico e amministrativo al proprio interno e con la D.L., con il Coordinatore della sicurezza e con la

Committente. Allo scopo, sarà redatto un apposito verbale delle procedure che dovrà tra l'altro individuare un referente unico dell'Appaltatore abilitato a intrattenere rapporti con la D.L. e con la Committente.

ART.32. TRASPARENZA PREZZI

L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, o comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente C.S.A., lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, per

fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART.33. SPESE DI STIPULAZIONE E REGIME FISCALE

Le spese di scritturazione e perfezionamento del C.S.A., con i rispettivi allegati, compresi per le copie occorrenti ad adempiere agli obblighi di Legge, o inerenti allo svolgimento dell'Appalto, saranno a carico dell'Appaltatore. Saranno analogamente a carico dell'Appaltatore le spese per eventuali altre scritture anche contabili (S.A.L., verbali, certificati, etc.), collegate con lo svolgimento dell'Appalto. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al Contratto, esclusi quelli di perfezionamento (bolli, registro) a carico dell'Appaltatore, saranno attribuiti alle parti secondo la Legge.

ART.34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, derivanti dalle interpretazioni e/o dall'esecuzione del C.S.A., le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART.35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali individuabili a norma del D. Lgs. n. 196/2003, dei quali verranno in possesso in ragione dell'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente a fini contrattuali.

Milano, ……

LA COMMITTENTE ***L'APPALTATORE***

…… ……